



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 70/2023

OGGETTO: Uffici del Giudice di Pace – Settore civile – Telematizzazione delle attività processuali dal 30 giugno 2023 – Difficoltà operative – Modalità organizzative transitorie

Il Presidente

premesso che, nell'*iter* di telematizzazione del servizio in materia civile presso gli Uffici del Giudice di Pace, l'art. 35, 3° comma, d.lgs. 10.10.2022, n. 149 (recante norme per l'efficienza del processo civile), fissa la data del 30 giugno 2023 per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di «giustizia digitale», sia per le sopravvenienze sia per i «procedimenti pendenti a tale data»;

rilevato che, però, gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Foggia – in disparte l'aspetto problematico della formazione tecnica dei Magistrati onorari e del Personale amministrativo – non sono stati dotati tempestivamente dei mezzi e degli allacciamenti necessari a consentire la transizione;

che, infatti, sono pervenute plurime segnalazioni di criticità impediienti:

— frequente «fermo del sistema», difficoltà di alcuni Giudici ad apporre la firma digitale sui provvedimenti, incapienza della Cancelleria nell'accettazione e nello scarico degli atti processuali telematici (GdP Lucera, nota 4.7.2023);

— «impossibilità a firmare provvedimenti» (GdP Foggia, nota 4.7.2023);

— mancanza della «strumentazione tecnologica» (GdP Cerignola, 30.6.2023);

— mancanza «di tutte le idonee dotazioni per la gestione del processo civile telematico» (GdP Manfredonia, 30.6.2023);

— «disservizi e non connessione alla rete internet» (GdP Rodi Garganico, 3.7.2023);

che, con nota del 5.7.2023, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di Foggia, Avv. Gianluca Ursitti, ha segnalato che «persistono problematiche oggettive all'utilizzo del PCT» negli «Uffici del Giudice di Pace della Provincia di Foggia», con la conseguenza che agli «Avvocati ... non è garantito il buon fine del deposito degli atti, delle iscrizioni a ruolo e di tutte le attività connesse alla fase processuale»;

ritenuto che tali riscontri, numerosi e convergenti, provano che, allo stato, presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Foggia, non è possibile espletare il servizio giudiziario alla stregua del criterio dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei provvedimenti, difettando il presupposto *ex lege* della «funzionalità dei ... servizi di comunicazione»;

che tale valutazione negativa si accredita anche in base al rilievo che la modalità gestionale novellata, cioè la telematizzazione, dovrebbe essere disponibile in modo omogeneo e con continuità, quanto meno, con riferimento alla capacità operativa di ciascuna sede giudiziaria, vale a dire per tutti gli atti rientranti nella competenza territoriale in materia civile dell'Ufficio del GdP complessivamente considerato, non essendo sufficiente il trattamento in forma digitale di soltanto alcuni atti da parte di alcuni operatori;

che bisogna evitare – giusta la segnalazione del Presidente del COA di Foggia – «iniziative diverse e non coordinate», nonché la proliferazione di situazioni disfunzionali aventi un riflesso potenzialmente pregiudizievole sulla validità di atti e adempimenti processuali;

considerato che non risultano emanate ulteriori norme transitorie, nè disposizioni di coordinamento, nè indicazioni per orientare in concreto la gestione del servizio giudiziario nella presente fase di conversione e passaggio dalla forma cartacea a quella telematica presso gli uffici del GdP;

nell'esercizio dei compiti istituzionali di coordinamento e di sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria e dei servizi ausiliari degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nonché di vigilanza sull'attività dei Giudici Onorari che vi esercitano la giurisdizione;

ritenuto che la situazione accertata è riconducibile alla previsione dell'art. 196

quater, 4° comma, prima parte, disp. att. c.p.c., secondo cui «il Capo dell'Ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio»;

che tale norma, configurando prudenzialmente un metodo sussidiario nei casi di malfunzionamento degli strumenti elettronici mediante i quali si attua il processo civile telematico, vale a legittimare e può dare contenuto a questo provvedimento organizzativo;

che requisito strutturale dell'intervento derogatorio contemplato dall'art. 196 *quater*, cit., è la temporaneità, come è confermato anche dalla seconda parte della norma, secondo cui, «con la medesima forma di pubblicità» il Capo dell'Ufficio «provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema»;

DISPONE

(I) – che, ferma l'applicabilità anche al Giudice di Pace, in materia civile, dal 30 giugno u.s., della disciplina in materia di «giustizia digitale», sia per le sopravvenienze sia per i «procedimenti pendenti a tale data», negli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Foggia si proceda mediante «deposito con modalità non telematiche» nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca;

(II) – che ciascun Ufficio del Giudice di Pace del Circondario trasmetta, alla Presidenza del Tribunale di Foggia, al Presidente Ausiliario di riferimento (Dott.ssa Beatrice Notarnicola, per l'Ufficio di Foggia; Dott.ssa Filomena Mari per gli Uffici di Lucera, Cerignola, Manfredonia, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Severo, Trinitapoli) e al MAGRIF del Settore civile (Dott. Alessio Marfè), entro il 12 luglio p.v., una relazione, sintetica ma dettagliata, contenente informazioni precise circa (a) le dotazioni necessarie e quelle disponibili, (b) la condizione operativa di ogni Magistrato Onorario e di ogni unità addetta ai servizi amministrativi in materia civile, (c) la data della prevedibile cessazione della fase transitoria in corso e del passaggio alla gestione telematica come forma ordinaria;

(III) – che gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nei quali maturino le condizioni per lo stabile adeguamento alla disciplina processuale riformata, riferiscano sollecitamente, con le modalità di cui al punto (II), la data a partire dalla quale può essere revocata l'autorizzazione – dianzi *sub* (I) – a utilizzare la forma cartacea in alternativa a quella telematica;

(IV) – che gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nei quali persistano difficoltà per la piena osservanza alla disciplina processuale riformata, riferiscano entro il 19 luglio p.v. e, a seguire, ove necessario, entro il 26 luglio p.v., con le modalità di cui al punto (II), circa lo stato di avanzamento verso l'utilizzo in via esclusiva della forma telematica;

D I C H I A R A

questo decreto immediatamente esecutivo.


Si comunichi, per l'attuazione, agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, ai Presidenti Ausiliari Dott.ssa Beatrice Notarnicola e Dott.ssa Filomena Mari, al Magrif del Settore civile Dott. Alessio Marfè, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Personale amministrativo; per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nonchè mediante inserimento per estratto nel sito internet del Tribunale.

Foggia, 6 luglio 2023

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile



IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO

[Handwritten signature]

